

ANCORA SU REGOLE E PRINCIPI: L'USURARIETA' SOPRAVVENUTA

Di Giovanni Passagnoli

| 103

SOMMARIO: 1. Il problema della usurarietà sopravvenuta. - 2. I recenti orientamenti della giurisprudenza. - 3. Ancora su regole e principi. - 4. La fatica della regola nel sistema: impossibilità ed illiceità sopravvenute del contratto usurario. - 5. Tra regole della impossibilità sopravvenuta e principio di conservazione: la riduzione della prestazione parzialmente impossibile e la mancanza di un apprezzabile interesse del creditore per il recesso.

1. Il problema della usurarietà sopravvenuta.

È tornata, di recente, agli onori della giurisprudenza una questione che sembrava aver perso rilevanza - quantomeno applicativa - grazie all'esaurirsi dei vecchi rapporti contrattuali: quella della usurarietà sopravvenuta.

A causa della drastica e duratura diminuzione dei tassi di interesse degli ultimi anni si è verificata, nei contratti creditizi a tasso fisso, una frequente eccedenza dei tassi convenuti - per quanto originariamente legittimi - rispetto a quelli soglia trimestralmente applicabili in corso di esecuzione del rapporto.

Per tale via, un numero rilevante di finanziati si è trovata esposta al pagamento di interessi che, ove pattuiti in quel momento, sarebbero stati illeciti perché usurari¹.

¹ Per un primo generale inquadramento della questione, in varia prospettiva, cfr: BONTEMPI, *Usura e retroattività*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 653 ss. (nota a Cass., 11 gennaio

2013, n. 602); COLANGELO, *Legalizzazione dell'usura?*, in *Danno e responsabilità*, 2014, 2, 201-214 (Nota a Cass. sez. I civ. 9 gennaio 2013, n. 350; Cass. sez. I civ. 11 gennaio 2013, n. 602; Cass. sez. I civ. 11 gennaio 2013, n. 603; Cass. sez. III civ. 22 marzo 2013, n. 7243; Cass. sez. I civ. 25 settembre 2013, n. 21885); DI MARZIO, *Illiceità penale della condotta e invalidità del contratto*, in *Contratti*, 2013, 3, 307-315; DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 5, 501-511 (Nota a Cass. sez. I civ. 9 gennaio 2013, n. 350); ID., *Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta*, in *Il caso.it*, 9 febbraio 2014; GAMBINO, *L'usura "sopravvenuta" e l'indigenza del dato positivo*, in *Giust. civ.*, 2014, 3, 885-900; GHISALBERTI, *Sulla sopravvenuta violazione del tasso soglia antiusura nello svolgimento del rapporto negoziale e l'applicazione del principio della buona fede quale possibile correttivo*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2015, 3, 388 ss. (nota a Arbitro bancario finanziario, 10 gennaio 2014, n.77, sez. collegio di coordinamento); GUIZZI, *Il problema della usura sopravvenuta e il sistema dei rimedi*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, 2, 184 ss.; MUCCIARONE, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2014, 4, 436-446; P. PERLINGIERI, *Sui contratti iniqui*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 2, 480-494; QUARANTA, *Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 5, 491-497; SCAGLIOTTI, *Ancora sul*

Si tratta, come si vede, della medesima questione che si era posta² all'apparire della nuova disciplina dell'usura, introdotta con la L. 7 marzo 1996, n.108, benché all'epoca se ne discutesse principalmente sotto il profilo, di diritto transitorio, della applicabilità del tasso soglia ai rapporti contrattuali sorti anteriormente alla entrata in vigore della legge. Ripercorrere brevemente i tratti di questa vicenda gioverà alla analisi successiva.

Gli orientamenti giurisprudenziali dell'epoca - favorevoli alla piena rilevanza dello *ius superveniens* ai rapporti pendenti - condussero in breve, a causa delle evidenti ripercussioni che tale impostazione determinava sul sistema creditizio, alla L. 28 febbraio 2001, n. 24³, di "interpretazione autentica" della L. 7 marzo 1996, n.108. L'art.1, comma primo della legge interpretativa disponeva che "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento."

In tal modo, l'ambito di applicazione del nuovo art. 1815, secondo comma, veniva circoscritto ai soli contratti conclusi nel vigore della nuova disciplina, mentre, per i mutui a tasso fisso in corso alla data del 2 gennaio 2001, veniva disposta, dalla stessa legge, la sostituzione imperativa dei tassi più sfavorevoli con un tasso rapportato ai rendimenti medi lordi dei BTP.

Veniva così superata - con un tratto di penna del legislatore - l'ipotesi, al tempo propugnata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti⁴, che in

problema della usuraietà sopravvenuta: il rapporto con l'esercizio dello ius variandi, in Banca, borsa e titoli di credito, 2015, 3, 339 ss. (nota a Tribunale di Padova, 12 agosto 2014); in giurisprudenza, per tutte, Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Banca, borsa e titoli di credito, 2014, II, p. 487 ss.; Cass., 11 gennaio 2013, nn. 602-603, ivi; per il merito, da ultimo e tra le altre, Trib. Firenze, 3 marzo 2015, n. 692, in Le Corti fiorentine, 2015, 2, p. 116; ABF, Coll. Coord., 10 gennaio 2014, n. 77, in www.arbitrobancariofinanziario.it; per un peculiare caso di sopravvenienza conseguente all'esercizio dello jus variandi, Trib. Padova, 12 agosto 2014, in Banca, borsa e titoli di credito, 2015, 3, 339 ss..

² Sul punto, anche per una indicazione delle fonti bibliografiche e giurisprudenziali dell'epoca, mi permetto un sintetico rinvio a PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, Padova, 2005.

³ Si trattava della legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.

⁴ In generale, sulla nullità sopravvenuta, in ampio arco temporale cfr.: Santi ROMANO, *Osservazioni sulla nullità successiva degli atti amministrativi*, in *Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di G. Vacchelli*, Milano, 1938, p. 442 ss.; SCOGNAMIGLIO, *Sulla invalidità successiva dei negozi giuridici*, in *Ann. dir. comp.* 1951, p. 55 ss.; DONISI, *In tema di*

simili casi si potesse scorgere una nullità parziale sopravvenuta del contratto. Ma, come spesso accade, anche la legge di "interpretazione autentica" dava subito adito a più questioni di legittimità costituzionale, stante la retroattiva sanatoria della nullità delle pattuizioni usurarie che essa, secondo molti, determinava.

Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2002, n. 29⁵ dichiarava la infondatezza delle questioni sollevate dai giudici *a quibus* chiudendo, apparentemente, la discussione. Non era così, come chi scrive ritenne all'epoca di evidenziare⁶ e come dimostra il suo riproporsi.

In effetti, la stessa motivazione della sentenza costituzionale conteneva il germe della attuale questione. In particolare, essa, nell'accertare la ragionevolezza della legge interpretativa, precisava che dovevano considerarsi "evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali" e che l'originarietà del carattere usurario dell'interesse doveva considerarsi rilevante "ai fini dell'applicazione" della sanzione penale e della peculiare sanzione civile⁷ disposta dall'art. 1815, secondo comma. Con la conseguenza che la eccedenza sopravvenuta dell'interesse pattuito rispetto al tasso soglia ben avrebbe potuto rilevare ad altri "fini".

Del che, oggi, si discute.

2. I recenti orientamenti della giurisprudenza.

Sarà utile, ai limitati fini di questa riflessione, schematizzare gli orientamenti - per quanto essi conoscano sfumature e variazioni non essenziali - riducendoli nella sostanza a due: il primo espresso

nullità sopravvenuta del negozio giuridico, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, p. 755 ss., p. 795 ss.; e con specifico riferimento all'usura, QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corriere giur.*, 1999, p. 897; FERRONI, *op. cit.*, p. 521; RICCIO, *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 628 ss.; GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 381 ss..

⁵ In *Foro it.*, 2002, I, C. 933 ss., con nota di A. PALMIERI, *Interessi usurari: una nuova partenza*.

⁶ PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., p. 13 ss.; ID., *Il contratto usurario tra interpretazione giudiziale e interpretazione "autentica"*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, p. 27 ss..

⁷ Che è, propriamente, una nullità - sanzione: v. ancora PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., p. 13 ss.; ID., *Nullità speciali*, Milano, 1995, p. 90 ss..





ripetutamente dalla Cassazione nel 2013⁸, il secondo dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario finanziario nel 2014⁹.

Anzitutto la Cassazione. Essa si pronunzia con nettezza nel senso che gli “*interessi corrispettivi o moratori*” superiori al tasso soglia “*vanno considerati usurari*” e “*dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1339 c.c.*”. La Corte, così, dà per scontata la nullità parziale sopravvenuta, senza farsi carico di fondarne in linea generale la ammissibilità nel sistema e, cosa ancor più sorprendente, senza alcuna argomentazione riferibile alla ricordata legge di interpretazione autentica, che era volta proprio ad escluderne la sussistenza, con riferimento al contratto usurario.

Veniamo alla citata pronunzia dell'Arbitro Bancario Finanziario¹⁰. Il Collegio di Coordinamento, dopo aver correttamente precisato che il problema della sopravvenienza usuraria – stante il chiaro disposto della legge di interpretazione autentica del 2001 – non riguarda l'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c., reputa tuttavia rilevante la antiggiuridicità sopravvenuta e, sempre correttamente, ricerca nel sistema uno strumento tecnico sul quale fondare la tutela del prenditore.

Esclusa la nullità sopravvenuta e collocata la vicenda nella fase attuativa del contratto, il Collegio non trova una regola per il caso e si risolve a far uso dei principi. Esso ricorre, così, alla (abusata) coppia costituita, da un lato, dal dovere di solidarietà posto dall'art. 2 Cost. e, dall'altro, dall'obbligo di buona fede *in executivis* posto dall'art. 1375 cc..

In applicazione di tali principi, secondo il Collegio, la pretesa di interessi divenuti eccessivi sarebbe contraria a buona fede e come tale *inesigibile* per la parte eccedente il tasso soglia.

Anche tale costruzione non convince¹¹.

Basti osservare al riguardo che alla stregua dell'insegnamento più autorevole, seppure la *inesigibilità* possa trovar fondamento nel “*divieto di*

abuso del diritto implicito nella direttiva di correttezza impartita (anche) al creditore dall'art. 1175”, essa tuttavia - ed in ciò consiste la sua peculiarità ed autonomia concettuale - è connotata dalla *natura dell'impedimento*, cioè della causa dell'impossibilità, che non ha carattere oggettivo, bensì *soggettivo*¹².

Nella specie, invece, l'impedimento è propriamente oggettivo, giacché la eccedenza degli interessi rispetto al tasso soglia si lascia apprezzare in termini aritmetici. Con la conseguenza che essa ci appare quale diretta contraddizione dell'interesse con una norma imperativa, per quanto sopravvenuta, in ragione di un criterio che la legge stessa ha voluto come variabile nel tempo. *Si tratta pertanto di un caso di illiceità sopravvenuta della prestazione, il cui carattere di impedimento oggettivo fa sì che non sia necessario, né corretto, ricercarne il fondamento nella violazione di un obbligo di buona fede*¹³.

In breve, per quanto il risultato cui perviene la tesi in questione, cioè la *inesigibilità* parziale della prestazione, sia in se condivisibile, non lo sono affatto le ragioni che, secondo l'opinione qui criticata, la dovrebbero fondare.

Qui, come altrove, la giurisprudenza pratica asseconda la propria precomprensione – magari, come in questo caso, corretta quanto al *decisum* sostanziale (la *inesigibilità* parziale), ma erronea quanto al percorso argomentativo, il quale risulta semplificato, sino alla genericità - grazie al ricorso alla coppia *solidarietà-buona fede*, che sembra (ma non è) buona a far tutto.

Anzi, la rottura di ogni argine al dilagare di quella coppia di istituti è, a mio modo di vedere, altamente sintomatica della insufficiente plausibilità di un loro così vasto impiego.

In effetti, dal principio di solidarietà enunciato all'art. 2 della Costituzione, abbinato alla buona fede oggettiva, i nostri giudici traggono da tempo regole per limitare, pur con varietà di qualificazioni giuridiche, la vincolatività del contratto.

⁸ Vedi ancora, Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2014, II, p. 487 ss.; Cass., 11 gennaio 2013, nn. 602-603, *ivi*.

⁹ ABF, Coll. Coord., 10 gennaio 2014, n. 77, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

¹⁰ Si trattava, nella specie, di un contratto di finanziamento chirografo a tasso fisso che, per quanto rientrasse nei limiti del tasso soglia al tempo della sua conclusione, aveva finito con eccederlo grandemente nel corso degli anni successivi.

¹¹ Critica, sotto un diverso profilo, la decisione, GUIZZI, *Il problema della “usura sopravvenuta” e il sistema dei rimedi: in cauda venenum*”, cit., in specie p. 298; secondo l'A., in tal modo si legittima un risultato che in linea generale non potrebbe ottenersi, applicando rettamente la disciplina dell'art. 1467 c.c., giacché l'evento, che pur rende la prestazione eccessivamente onerosa, rientra nell'alea normale del contratto.

¹² Così MENGONI, voce “*Responsabilità contrattuale*” in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1988, p. 1090; ID, *Obbligazioni << di risultato >> e obbligazioni << di mezzi >>*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, p. 283 ss.; in generale vedi anche BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. Iudica – Zatti*, Milano, 1991, p. 493; VISINTINI, *Inadempimento e mora del debitore*, in *Il codice civile, Comm.*, dir. da Schlesinger, Milano, 1987, p. 274, ss.; DELFINI, *Dell'impossibilità sopravvenuta*, in *Il codice civile, Comm.*, dir. da Busnelli, Milano, 2003, p. 26 ss..

¹³ Del resto, tanto per esemplificare e generalizzare il rilievo, vien da chiedersi chi scomoderebbe la buona fede a fronte, ad esempio, di una sopravvenuta *incommerciabilità* dell'oggetto della prestazione.

In particolare, vi è ormai una ampia casistica dalla quale dovrebbe arguirsi che la contrarietà a solidarietà e buona fede sia idonea a fondare – oltre alla inefficacia della quale qui si discute – addirittura la nullità del contratto¹⁴.

E però è difficile comprendere in qual modo la nullità possa discendere dalla violazione della buona fede. Quest'ultima, secondo canoni condivisi, non è stregua di valutazione dell'atto, bensì del comportamento, sicché – specie alla luce di quanto vi sia di condivisibile nella pur sopravvalutata distinzione, altrove enunciata dalla Cassazione, tra regole di validità e di comportamento – è del tutto improprio scorgervi la *regula juris* che – sia pure *sub specie* di clausola generale – dovrebbe mediare l'applicazione del principio costituzionale e giustificare, appunto, la nullità¹⁵.

Per questa via non è difficile convincersi del fatto che quel rinvio alla buona fede costituisca una motivazione tanto errata quanto, in definitiva, soltanto *apparente*: insomma, come è stato detto niente più che una “*parola magica*”¹⁶, incapace di fondare razionalmente la decisione.

Ed allora, se la buona fede, almeno in linea generale, non è idonea a riflettersi sulla validità degli atti di autonomia, la nullità predicata al contratto o alle sue clausole dalle ricordate pronunzie, finisce con l'apparirci come una mera e diretta deduzione dall'art. 2 della Costituzione: si assiste cioè ad una, per quanto ammantata, *Drittwirkung* immediata del principio costituzionale, che si riflette sulla validità del contratto senza alcuna mediazione da parte delle norme ordinarie¹⁷.

¹⁴ Si pensi, tanto per richiamare gli esempi più conosciuti, alla nullità del divieto di ospitalità contenuto in un contratto di locazione (Cass. 19 giugno 2009, n.14343, sulla quale, per tutti, VETTORI, *Il contratto europeo fra regole e principi*, Torino, 2015, p. 76), alla nullità totale o parziale della caparra confirmatoria (Corte Cost., ord., 24 ottobre 2013 n. 248 e 2 aprile 2014 n. 77, rispettivamente in *Foro it.*, 2014, I, 382 e *Foro it.* 2014, I, 2035, sulle quali si vedano i rilievi di CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, p. 47 ss.), alla nullità della clausola di recesso *ad nutum* nei contratti di concessione di vendita (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, sulla quale, ancora, CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 112 ss.; GENTILI, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013, p. 401 ss.).

¹⁵ Vedi ancora le acute notazioni di GENTILI, *Il diritto come discorso*, pp. 408-409.

¹⁶ Nel senso che “operando un salto semantico, le parole vengono usate per designare cose di cui non sono capaci”: così efficacemente, CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, cit., p. 80.

¹⁷ Così, ancora, CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 37 ss. E' evidente, peraltro, che nei casi citati il percorso argomentativo avrebbe potuto essere diverso, valorizzando, anzitutto, sul piano della normativa ordinaria, una diversa clausola generale: *l'ordine pubblico*. Col che si sarebbe potuta dare coerenza sistematica al

Il punto richiede una riflessione a carattere generale.

3. Ancora su regole e principi.

Il monopolio legale nella produzione del diritto – ammesso e non concesso che sia mai esistito – ci appare oggi profondamente in crisi. Le ragioni di un simile fenomeno sono varie e, senza alcuna pretesa di completezza, posson ricondursi al profondo mutamento impresso al sistema delle fonti interne, europee, transnazionali e persino globali; alla complessità e accelerazione della società che rendono la normazione primaria tendenzialmente tardiva¹⁸; al più complesso rapporto tra la regola giuridica e i saperi tecnici. Si assiste così ad un ruolo crescente dei principi, spesso enunciati sotto forma di diritti¹⁹ – per primi i principi della nostra Costituzione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, la Cedu – dei quali si propone ormai, per più versi, una applicazione diretta, cioè non mediata dalle regole contenute in specifiche disposizioni di legge.

Si è visto in questo fenomeno il tramonto della fattispecie o ancor più *l'eclissi* del diritto civile, lungo una traiettoria che procederebbe dall'abbandono della tradizionale sussunzione a favore del più malleabile, e però incerto, bilanciamento di interessi²⁰. I principi - precetti privi di fattispecie o connotati da una fattispecie, come accade per le clausole generali, formulata in termini generici ed elastici - sarebbero destinati alla concretizzazione giudiziaria. Di qui il trionfo di una prassi connotata da un “*soggettivismo, intuizionistico e vitalistico*”²¹ e il declino della certezza del diritto: il Giudice farebbe sempre più spesso ricorso al principio per la soluzione del caso, senza più ricercare nelle disposizioni di legge il fondamento della decisione. Esso, come è stato osservato, attingerebbe il proprio criterio ordinante, allo stesso modo del legislatore, direttamente dalla

discorso e evidenza tecnica al congegno deduttivo-induttivo che consente la concretizzazione dell'istituto, il cui mobile contenuto corrisponde ai mobili confini dell'autonomia privata. Insiste sulla rilevanza dell'ordine pubblico, VETTORI, *Il contratto europeo fra regole e principi*, pp. 78,171.

¹⁸ Tanto più in un contesto, come il nostro, connotato da una consolidata inefficienza legislativa.

¹⁹ Non si tratta di una mera variante terminologica, se appaia condivisibile che le “norme sui diritti non possono essere applicate come le altre leggi ma sono fonte del diritto”: cfr. VETTORI, *Il contratto europeo fra regole e principi*, Torino, 2015, p. 72.

²⁰ CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 32 ss.;

²¹ Si veda la incisiva pagina di IRTI, *Un diritto incalcolabile*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 11 ss.. 17.





gerarchia dei valori, cioè dal sistema assiologico delineato dalle Carte fondamentali²².

Questa rappresentazione inquieta i più rigorosi positivisti, le cui pur lucidissime considerazioni - che vanno ben considerate nella dimensione critica che si addice al giurista - peccano, a mio modo di vedere, di una certa astrattezza rispetto all'orizzonte giuridico contemporaneo.

L'ampiezza e l'intensità del mutamento impresso al sistema delle fonti europee - privo ormai di una nitida divisione dei poteri e di una univoca struttura piramidale e costellato²³ da clausole generali - favoriscono il coerente impiego di canoni metodologici alternativi alla sussunzione, quali la ragionevolezza e il bilanciamento, e così amplificano il ruolo innovativo dell'interpretazione. Per tale via, come è stato efficacemente detto, il rilievo propulsivo della giurisprudenza costituisce ormai "una forma della democrazia costituzionale che esalta la natura pratica del diritto"²⁴.

Ciò priva di plausibilità ogni arroccamento formalistico.

Al contempo, devono sottolinearsi con vigore taluni aspetti del fenomeno.

Anzitutto, come nota lucidamente un Autore che non riesce ad esser mai banale, l'attuale situazione presenta tratti di forte continuità col passato, sotto più profili. Da un lato, infatti, tutto "*il lento evolversi della teoria dell'interpretazione giuridica mostra come (dall'inizio del secolo scorso a oggi) i vari metodi interpretativi (anche quelli meramente esegetici) implicano sempre e inevitabilmente opzioni valutative, anche se la cultura di un astratto logicismo induce gli operatori giuridici (dottrina e giurisprudenza) a non esplicitare sempre con la dovuta chiarezza quali sono i valori*" prescelti in funzione del risultato²⁵. Inoltre, l'incidenza dei principi sull'interpretazione, si connota più in senso quantitativo che qualitativo, almeno per chi, come noi, ha già sperimentato l'irruzione - quella sì qualitativamente dirompente - dell'intera stagione della costituzionalizzazione del diritto privato²⁶.

²² IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 41; CASTRONOVO, *op. cit.* p. 37 ss.; CATAUDELLA, *L'uso abusivo di principi*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 747 ss..

²³ Sul complesso inquadramento della ragionevolezza tra i principi o le clausole generali, v. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013, p. 16 ss., il quale ammonisce altresì del rischio, insito nell'abuso delle clausole generali, ovvero, sul piano delle fonti europee, quello di una "illusione di armonizzazione" (*ivi*, pp. 68-69).

²⁴ Così, VETTORI, *Il contratto europeo fra regole e principi*, cit., p. 73; FIORAVANTI, *L'esperienza della democrazia repubblicana*, Roma-Bari, 2009, p. 3 ss..

²⁵ A. PROTO PISANI, *Brevi note in tema di regole e principi*, in *Persona e Mercato*, 2015, p. 74.

²⁶ Reputa si tratti di un incremento quantitativo più che qualitativo della incidenza dei principi rispetto alle regole - il

Il dilagare, sul piano delle tecniche argomentative, dei diritti e dei principi, non significa che si possano obliterare le regole. Anzi.

E' di regole, miriadi di regole - che chiedono di essere conosciute, combinate e ricombinate, comprese nella loro continua eterogenesi - che si compongono le legislazioni ordinarie. Ed esse, è utile ricordarlo, non costituiscono una mera deduzione dai principi, per almeno due ragioni.

La prima, come ci ricorda Giuseppe Benedetti in questa Rivista, è che i principi sono anche desunti per induzione, nel senso che la "*configurazione del principio può muovere da fonti diverse, e avere gradi di astrazione diversi; richiede un procedimento astrattivo che può servirsi della logica deduttiva e di quella induttiva*"²⁷; con la conseguenza che, in simili ipotesi, il rapporto tra regole e principi si presenta in termini rovesciati.

La seconda è che le regole sono il frutto delle innumerevoli scelte politiche, cioè di valore, storicamente determinatesi, tra tutte le regole astrattamente possibili, cioè egualmente compatibili col quadro di riferimento costituzionale. Negare questa realtà conduce ad appiattare, l'una sull'altro, politica e diritto, che è prospettiva ipocrita e fuorviante per l'interprete, il quale anzi, dovrebbe ad un tempo custodirne la distinzione e non perdere di vista quanto diritto - quello costituzionale - sia presupposto alla politica e quanta politica - tutta quella costituzionalmente compatibile - vi sia del diritto.

Del resto non sfugge all'evidenza la circostanza che sia proprio la latitudine dei principi costituzionali, nel loro intrinseco carattere compromissorio, a renderli compatibili, nel mutare delle politiche legislative, con le regole differenti che si susseguono o che, seguendo logiche di settore, si affiancano o contrappongono.

E' per questo che il giudice non può sottrarsi al confronto col sistema delle norme ordinarie, che per esso, da un lato, assolvono al ruolo di materiale costruttivo per la enunciazione induttiva di principi, dall'altro, sono oggetto di interpretazione alla luce dei principi.

Quando si sottrae a tale compito, egli esaurisce il momento ermeneutico nella precomprensione giudiziale del risultato, senza saggiarlo, correggerlo ed integrarlo sul piano argomentativo, per giungere,

quale invece si sarebbe qualitativamente compiuto al tempo dell'entrata in vigore della nostra Costituzione, A. PROTO PISANI, *Brevi note in tema di regole e principi*, in *Persona e Mercato*, 2015, p. 74.

²⁷ Così, citando Kant, G. BENEDETTI, *Fattispecie e altre figure di certezza*, in *Persona e Mercato*, 2015, p. 69.

come è suo compito, ad un esito rigoroso²⁸. Un decidere che si fondi su una mera assiologia e che, addirittura, ammanti la propria *ratio decidendi* sotto le spoglie di una norma in realtà inapplicabile (nelle pronunzie in questione, la buona fede) si fa perciò aprioristico e incontrollabile²⁹ e fornisce, in definitiva, ottimi argomenti ai detrattori del ruolo, che è invece essenziale, se ben inteso e rettamente praticato, della giurisprudenza nella “formazione” del diritto.

4. La fatica della regola, nel sistema: impossibilità ed illiceità sopravvenute del contratto usurario.

Tutto ciò consiglia, a mio modo di vedere, l'adozione di un canone metodologico che presupponga, fin quando sia possibile, la ricerca delle regole, da adattare, integrare, modificare in via interpretativa sulla base dei principi sino al limite di elasticità del sistema e, solo da ultimo, quindi quale *extrema ratio*, la adozione dei principi quale diretta fonte deduttiva della regola eventualmente mancante.

Guardando alla usurarietà sopravvenuta, il punto d'avvio del discorso è la osservazione che la legge di interpretazione autentica *presuppone* la nozione di interesse usurario: la assume cioè nella propria fattispecie per delimitarne le conseguenze sanzionatorie ai “*fini*” dell'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. e dell'art. 644 c.p.. Essa non esclude invece, nella dimensione esecutiva - e quindi rispetto al rapporto contrattuale - la rilevanza

²⁸ In simili pronunzie - e il discorso coinvolge qui anche i ricordati orientamenti sulla usurarietà sopravvenuta - difetta il controllo, secondo l'approccio di tipo *neodogmatico* o *ermeneutico-dogmatico* (si vedano le profonde pagine di G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, Torino, 2014, p. 142 ss.) della ragionevolezza della argomentazione, che appare priva di una dimensione topica e della doverosa tensione alla congruenza sistematica, cioè alla generalizzabilità della soluzione, la quale ha da esser filtrata da condivise categorie, per quanto in un quadro dogmatico flessibile ed assiologicamente orientato.

Sul rapporto - e la distinzione - tra principi e categorie, da ultimo, N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, in specie p. 37 ss..

Merita tuttavia osservare che, nella misura in cui la categoria, persa ogni presupposta fissità, si evolve proprio in funzione del mutare dei principi, tra le due nozioni si instaura una più intima compenetrazione; e proprio ciò, a mio modo di vedere, dà ragione del *modo* dell'integrazione europea che, nel procedere (anche) per principi, destruttura e rimodella il contesto categoriale, che, non di meno, resta strumento per la razionale comprensione del sistema.

²⁹ Osserva G. BENEDETTI, *Fattispecie e altre figure di certezza*, in *Persona e Mercato*, 2015, p. 70: “*Il vuoto della fattispecie va coperto dall'interpretazione, caratterizzata da rigore argomentativo e trasparenza*”.

di una sopravvenienza usuraria alla stregua della “*generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali*”³⁰.

In tale condivisibile prospettiva, una volta esclusa, per le ragioni innanzi illustrate, ogni costruzione della vicenda sia in chiave di nullità sopravvenuta, sia in quella di una mera inesigibilità *ex fide bona*, appare viceversa fruttuosa la intuizione di chi, da subito, reputò applicabile la disciplina della *impossibilità sopravvenuta*³¹. Come vedremo nel paragrafo seguente, peraltro, anche tale esatta prospettiva andrà resa compatibile con una tutela del mutuatario che riesca coerente con la *ratio* normativa.

Per avviare il discorso occorre riflettere sulle regole, dettate rispettivamente dagli artt. 1258 e 1464 c.c.. Esse attribuiscono rilevanza alla sopravvenuta divergenza dell'oggetto contrattuale, rispetto allo schema legale, e ne regolano le conseguenze. L'oggetto del contratto (lo si intenda estensivamente oppure in modo restrittivo, come prestazione dedotta in obbligazione) deve integrare i requisiti enunciati dall'art. 1346, tanto al momento della conclusione che in fase di esecuzione³². Altrettanto è a dirsi per la causa, rispetto alla quale si ipotizzano deficienze funzionali, tipicamente correlate alla impossibilità sopravvenuta totale o parziale³³. La carenza originaria di requisiti si riflette sulla validità del negozio. Quella sopravvenuta determina conseguenze diverse, delineate appunto dagli artt. 1256, 1258, 1463 - 1464 del Codice.

Ai nostri fini è importante chiarire se l'ambito di applicazione della disciplina della impossibilità sopravvenuta si applichi alle ipotesi, quale è la nostra, di *illiceità sopravvenuta* della prestazione.

Infatti, in linea generale, l'art. 1346 consente di distinguere, sia pure con confini non sempre netti, tra *impossibilità giuridica* della prestazione e *illiceità* della stessa³⁴. Tale distinzione assume

³⁰ Con la più volte citata sentenza 25 febbraio 2002, n. 29, in *Foro it.*, 2002, I, c. 933 ss..

³¹ DE NOVA, *Legge sull'usura e mutui anteriori*, in *Italia oggi*, 4 marzo 1998, p. 5.

³² Sulla rilevanza dei requisiti oggettivi del contratto “*al momento dell'efficacia*” di esso, cfr. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1976, rist. 9a ed., p. 134; SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Comm. al cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, pp. 353-354; E. GABRIELLI, *L'oggetto del contratto*, cit., pp. 57-63.

³³ SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali*, cit. p. 185.

³⁴ Si vedano sul punto, per tutti, con sensibili divergenze costruttive, SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Comm. al cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1970, p. 1346; CARRESI, *Il contratto*, in *Tratt. di dir. civ. comm.*, diretto da Cicu e Messineo e cont. da Mengoni, XXI, 1, Milano, 1987, p. 243; GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. di dir. civ. comm.*, diretto da Cicu e Messineo e cont. da Mengoni,



sicuro rilievo a determinati effetti: si pensi al trattamento dell'atto nullo, che si differenzia e si specifica, tra l'altro, in considerazione dell'illegalità oppure illiceità del negozio³⁵.

Non potrebbe quindi, al di là delle difficoltà definitorie, percorrersi la via semplificante, ma sistematicamente non fondata, dell'equiparare ogni ipotesi di impossibilità giuridica e di illiceità dell'oggetto³⁶ o della causa.

Sarebbe tuttavia altrettanto scorretto e semplificante escludere, in via generale, che alla illiceità sopravvenuta possa applicarsi la disciplina della impossibilità a certi, limitati effetti, diversi da quelli concernenti la nullità del contratto. La questione va impostata in termini coerenti con la *ratio* della disciplina della impossibilità sopravvenuta. Essa è volta, da un lato, a dar regola alla inattuazione non imputabile, distinguendola dall'inadempimento³⁷, sì da rendere inapplicabili le regole concernenti il risarcimento del danno. A tal fine, essa fa reagire sulla obbligazione - e se del caso sul rapporto contrattuale - ogni circostanza sopravvenuta che determini la impossibilità, totale o parziale, dell'adempimento. Ciò che rileva, in tale prospettiva, è il *carattere non imputabile delle cause sopravvenute* che si frappongono all'adempimento.

Sarebbe perciò arbitrario, a questo effetto, introdurre distinzioni tra di esse, men che meno quella tra impossibilità giuridica e illiceità sopravvenuta. La fattispecie della impossibilità

sopravvenuta è costruita per detrazione dell'elemento che invece caratterizza quella della responsabilità per inadempimento e della risoluzione per inadempimento: la imputabilità al soggetto obbligato della causa di impossibilità della prestazione³⁸. Così, se non v'è dubbio che anche il c.d. *factum principis* costituisca per il debitore causa di esonero dalla responsabilità contrattuale³⁹, non potrebbe coerentemente negarsi la comune soggezione della impossibilità giuridica e della illiceità sopravvenute - diversamente da quelle originarie - alla medesima disciplina posta dagli artt. 1256, 1258, 1463 e 1464 c.c..

D'altra parte, anche sul piano della *ratio* e dal punto di vista sistematico si giustifica tale soluzione. Alla disciplina della impossibilità sopravvenuta resta estraneo quel sovrappiù di riprovazione che comporta, ai diversi fini della invalidità, il più rigoroso trattamento del negozio illecito, rispetto a quello semplicemente illegale. Ciò spiega perché, mentre agli effetti della nullità assume rilievo quella partizione, ai fini degli artt. 1256, 1258, 1463 e 1464 perda di significato ogni tentativo di distinguere tra impossibilità giuridica ed illiceità dell'oggetto.

In questo senso, la usurarietà sopravvenuta si apprezza come una ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione.

Occorre tuttavia verificare se tale qualificazione - e la disciplina che in conseguenza si rende applicabile - realizzino una tutela adeguata del mutuatario. Vediamo subito i termini del problema.

5. Tra regole della impossibilità sopravvenuta e principio di conservazione: la riduzione della prestazione parzialmente impossibile e la mancanza di un apprezzabile interesse del creditore per il recesso.

III,1, Milano, 1988, p. 107; ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2001, p. 345; GABRIELLI E., *L'oggetto del contratto*, cit. p. 63 ss..

³⁵ Vi è, nel trattamento del negozio nullo per illiceità, nella sua più radicale improduttività di effetti, un particolare rigore normativo che tiene conto della natura proibitiva della norma violata. Basti qui ricordare che la nullità si articola, già nel Codice, in una pluralità di statuti, cioè di trattamenti differenziati del negozio invalido, a seconda della illegalità, illiceità, immoralità dello stesso: sul punto v. F. FERRARA, sen., *Teoria del negozio illecito*, Milano, 1902, p. 1 ss.; BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ.*, a cura di Vassalli, Torino, 1960, p. 214; G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, p. 150 ss.; PALERMO, *Contratto di alienazione e titolo dell'acquisto*, Milano, 1971, p. 71; DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, cit., p. 438; FILANTI, *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, Napoli, 1983, p. 130 ss.. Per una generale riconsiderazione del problema della pluralità di statuti della nullità, v. ancora, PASSAGNOLI, *Nullità speciali*, cit., p. 75 ss..

Con particolare riferimento alla disciplina dell'oggetto e alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 1347 - sulla c.d. possibilità sopravvenuta dell'oggetto - alle ipotesi di iniziale illiceità di questo: CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, Torino, 2a ed., 2000, p. 29; E. GABRIELLI, *L'oggetto del contratto*, cit., p. 67.

³⁶ In tal senso, invece, CARRESI, *op. loc. cit.*

³⁷ DELFINI, *Dell'impossibilità sopravvenuta*, cit. p. 4 ss.; CABELLA PISU, *Impossibilità sopravvenuta*, in *Comm. del cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2002, p. 1 ss..

³⁸ Sulla rilevanza che assume la non imputabilità della causa di impossibilità per giustificare la deroga alle comuni regole in materia di esatto adempimento ed inadempimento, GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., pp. 44-46. Distinto problema è quello della convenzionale distribuzione dei rischi contrattuali, cioè della possibilità di disciplinare, in via di autonomia, le sopravvenienze negoziali, su cui in differenti prospettive, vedi per tutti, le ricostruzioni di ZACCHEO, *Rischio e sopravvenienza*, Milano, 1994, p. 141 ss.; M. CESARO, *Conservazione e rinegoziazione dell' "equilibrio" contrattuale*, Napoli, 1998, p. 76 ss..

³⁹ Per tutti, DI PRISCO, *op. cit.*, p. 361 e, *ivi*, nota 11.



Le regole poste dagli artt. 1258 e 1464 non sono coincidenti nei loro esiti applicativi e perciò richiedono un attento coordinamento⁴⁰.

Da un lato, l'art. 1258 disciplina la impossibilità parziale, riconoscendo al debitore il diritto di far luogo alla prestazione, nella sola parte possibile, senza che nulla possa opporvi il creditore⁴¹. Dall'altro, l'art. 1464 dispone che, verificatasi la impossibilità parziale, il creditore, fermo il diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione, possa recedere dal contratto, ove non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento residualmente possibile⁴².

Nel primo caso, il debitore si libera effettuando la prestazione parziale. Nel secondo, assume rilievo l'interesse dell'altro contraente, che può frapporsi all'adempimento parziale e portare alla risoluzione del contratto.

Con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, la disciplina astrattamente applicabile, ove il rapporto obbligatorio si cali nello schema della corrispettività o della imperfetta bilateralità, ci appare quella dell'art. 1464, cioè quella della *risoluzione* per impossibilità sopravvenuta. Il debitore pertanto, eccependo la sopravvenuta usurarietà degli interessi, quale causa di impossibilità parziale della propria prestazione, si esporrebbe *prima facie* alla risoluzione anticipata del rapporto, con le conseguenze restitutorie che essa comporta⁴³.

⁴⁰ Sottolinea l'antitesi tra le due disposizioni GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1975, p. 44 ss.: da un lato, l'art. 1258 comporta la "legittimità dell'adempimento inesatto", dall'altro l'art. 1464 restituisce rilevanza all'interesse del creditore all'esatto adempimento. Non si tratta però di un puro e semplice ritorno alle regole generali che, in materia di inadempimento imputabile, consentono al creditore di rifiutare a sua discrezione "insindacabile" la prestazione inesatta: *qui la norma subordina la legittimità del rifiuto alla insussistenza di un "apprezzabile" interesse all'adempimento parziale* (ivi, p. 48). *Come vedremo, questa condivisibile ricostruzione sarà rilevante anche per la fattispecie analizzata nel testo.*

⁴¹ Sulla sussistenza di un diritto del debitore all'adempimento parziale, in deroga all'art. 1181 c.c., MENGONI, *Note sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro*, in *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja*, Bologna, 1953, p. 276; GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., p. 44 ss.; P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. al cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1975, p. 519; DI PRISCO, *Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da Rescigno, IX, Torino, 1984, p. 355 ss..

⁴² Sul punto v. ancora GIORGIANNI, *op. loc. ult. cit.*; DALMARTELLO, voce *Risoluzione del contratto*, in *Noviss. Dig.*, XVI, Torino, 1969, p. 128 ss.

⁴³ Il legislatore francese, cui pure si è ispirato quello italiano, ha coerentemente risolto tale problema con una disciplina (contenuta, dapprima, nelle leggi 66-1010 del 28/12/1966 e 90-506 del 25/06/1990 e poi recepita nel *Code de la consommation* del 1994, agli artt. L. 313-1 e ss.) che, evitando la risoluzione, comporta proprio la riduzione del tasso usurario a quello soglia.

La tutela, così, si rivolgerebbe apparentemente in danno del mutuatario, ogni qual volta - e certo sarebbe la normalità dei casi - questi non disponga della provvista per far luogo alla anticipata restituzione del *tantundem*. Sicché, in concreto, egli potrebbe vedersi costretto a subire l'interesse usurario, trovandosi nella impossibilità *pratica* di avvalersi della tutela concessagli.

Un simile risultato sarebbe del tutto insoddisfacente, poiché finirebbe col vanificare proprio la tutela dell'interesse debitorio che la disciplina del contratto usurario - pur con la propria composita *ratio*⁴⁴ - indubbiamente intende proteggere. Resta da vedere se tale interpretazione sia quella corretta o se - pur partendo dalla esatta premessa dell'applicabilità, nella specie, dell'art. 1464 - una più attenta considerazione della *regola nel sistema* non conduca a differenti esiti interpretativi.

E' utile muovere dalla ipotesi che non qualsivoglia interesse del creditore sia idoneo a fondare la risoluzione del contratto, cioè a legittimare l'esercizio del c.d. diritto di "recesso" attribuitogli dall'art. 1464 c.c.. Tale norma si fonda sul contemperamento di due interessi contrapposti ed entrambi astrattamente rilevanti: quello del debitore a liberarsi, effettuando la prestazione parziale; e quello, eventuale, del creditore ad impedirgli, ove essa, non ostante la riduzione della controprestazione, non soddisfi in modo apprezzabile l'utilità cui il contratto era, per sua parte, preordinato.

Ora, a mio modo di vedere, *la composizione tra tali interessi* non può prescindere da un *giudizio di rilevanza e di meritevolezza* di quello opposto dal creditore al debitore, per fondare la risoluzione contrattuale. Tale giudizio non può rapportarsi a parametri puramente soggettivi: esso deve conformarsi ad un criterio oggettivo, seppure concretizzato in ragione delle circostanze del singolo rapporto contrattuale.

Deve, cioè, escludersi un "insindacabile" diritto di recesso da parte del creditore⁴⁵.

L'interesse di quest'ultimo alla percezione di un tasso che sarebbe vietato pattuire nel trimestre corrispondente si presta, così, a molteplici rilievi. Da un lato, sul piano della oggettiva rilevanza, tale interesse appare, men che "apprezzabile", del tutto evanescente. Il creditore, infatti, anche ottenendo la

Sul punto cfr. anche BARRECA, *La regolamentazione in tema di usura: l'esperienza francese*, in AA.VV. *Usura, economia, società e istituzioni*, Torino, 1997, p. 105 ss.; MEOLI, *Il mutuo ad interessi usurari*, cit., p. 120 ss..

⁴⁴ Sulla quale mi sia consentito rinviare ancora a PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit..

⁴⁵ Così GIORGIANNI, *op. cit.*, p. 48.



risoluzione contrattuale, non potrebbe convenire con altri, sul mercato creditizio, per la medesima tipologia di operazione (quindi a parità di rischio), una remunerazione superiore al tasso - soglia. Egli inoltre, ove a sua volta dovesse adempiere ad un proprio rapporto di provvista, disporrebbe, nell'ambito di quest'ultimo, della medesima tutela concessa al suo mutuatario.

Oltre a ciò, e con autonomo rilievo, l'interesse a percepire una remunerazione *oggettivamente usuraria*⁴⁶, a fronte di quello del debitore a liberarsi effettuando la prestazione residualmente possibile, non potrebbe neppure considerarsi meritevole. E del resto, proprio sul piano sistematico, è agevole cogliere la possibile irrilevanza dell'interesse immeritevole⁴⁷ di una delle parti, ove la norma in astratto lo ponga quale limite alla realizzazione dell'interesse protetto dell'altro contraente.

Al riguardo giova riflettere sui casi di impossibilità parziale originaria dell'oggetto: per essi, salva l'applicabilità dell'art. 1347, trova pacifica applicazione la regola posta dall'art. 1419, primo comma, per la nullità parziale⁴⁸. Quest'ultima attribuisce all'interesse (ipotetico) dell'altro contraente il medesimo rilievo che esso assume nella fattispecie regolata dall'art. 1464. Tale parallelismo strutturale, tale corrispondente modalità di composizione dei contrapposti interessi, autorizza, da un punto di vista sistematico, a *proiettare nella dimensione esecutiva del rapporto il medesimo principio, che è criterio di composizione degli interessi in conflitto: la conservazione del contratto nell'interesse del contraente protetto.*

Diviene, per tale via, rilevante il rapporto tra l'interesse della parte che contrasta la esecuzione parziale del contratto e la *ratio* della norma che determina la *impossibilità parziale sopravvenuta dell'oggetto*. Così, ove la impossibilità giuridica e la illiceità sopravvenute trovino, come nella specie, il

proprio composito fondamento⁴⁹, oltre che nell'interesse generale, nella specifica protezione di una delle parti di fronte all'altra, ne discende una conseguenza decisiva: *ogni contrario interesse del contraente non protetto, sarà irrilevante ai fini risolutivi*, esattamente come lo sarebbe agli effetti della disciplina della nullità necessariamente parziale.

Così, a fronte della eccezione di inesigibilità per usurarietà sopravvenuta, il creditore non potrà avvalersi del diritto di recedere dal contratto di cui all' art. 1464 c.c., stante l'irrilevanza del suo interesse contrario alla conservazione del contratto.

⁴⁶ Ho già ricordato (*retro*, cap. II, § 4) che l'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, individua in termini oggettivi, aritmetici, il limite oltre il quale gli interessi devono, nel trimestre di²³ riferimento, considerarsi usurari, mentre altre norme – gli artt. 1815, secondo comma c.c. e 644 c.p. – assumono, ai propri fini sanzionatori, la nozione di interesse usurario altrove determinata. Così, anche a seguito della legge di interpretazione autentica, resta impregiudicata la idoneità della nozione di interesse usurario a mediare l'applicazione di differenti norme del sistema, assumendo rilevanza in differenti fattispecie. Altro è, come osservavo, circoscrivere alla usurarietà originaria l'applicazione di sanzioni penali e civili; altro è assumere la rilevanza oggettiva della sopravvenuta eccedenza rispetto al tasso soglia alla stregua della disciplina generale del contratto e in particolare a quella riferibile alle vicende del rapporto.

⁴⁷ Sulla irrilevanza dell'intento illecito dell'usuraio cfr. OPPO, *Lo "squilibrio" contrattuale*, cit., p. 542.

⁴⁸ Cfr. CARRESI, *Il contratto*, cit., p. 239.

⁴⁹ Vedi ancora, PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit..